



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente "Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Parere ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio Atti n. *54* ICSR del 29 aprile 2010

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella seduta odierna del 29 aprile 2010

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

VISTO, in particolare, l'articolo 11 della citata legge, che al comma 6 stabilisce che il Ministro per la solidarietà sociale, adotti un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;

VISTO lo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmesso con nota pervenuta il 2 febbraio 2010, e diramato l'8 febbraio 2010;

VISTA la nota pervenuta il 16 febbraio 2010 con la quale le Regioni hanno formulato osservazioni sullo schema di decreto suddetto;

CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica del 17 febbraio 2010, il Coordinamento tecnico interregionale per le politiche sociali e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno concordato gli emendamenti da apportare sul testo di decreto;

VISTA la nota del 18 febbraio 2010 con la quale le Regioni hanno espresso assenso sui suddetti emendamenti;

VISTA la nota pervenuta il 27 aprile 2010 con la quale il Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di decreto in argomento, così come emendato in sede di riunione tecnica del 17 febbraio 2010, diramato in pari data (All.1);

VISTA la nota pervenuta il 29 aprile 2010 dal Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze contenente delle osservazioni sullo schema di decreto in parola, diramata in pari data;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto in argomento nella versione emendata in sede di riunione tecnica del 17 febbraio 2010;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente "Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente "Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383"

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

Visto, in particolare, l'articolo 11 della citata legge, che al comma 6 stabilisce che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della citata legge il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Acquisito il parere favorevole dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo nella riunione del 28 settembre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Indizione delle elezioni)

1. Ai fini della costituzione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali indice, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l'elezione di venti membri dell'Osservatorio, rappresentativi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. Nella comunicazione sono indicati la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle elezioni. Il termine tra la data di indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non può essere inferiore a novanta giorni.

Articolo 2

*(Elettorato attivo e passivo per le associazioni a carattere nazionale
iscritte nel registro nazionale)*

1. Le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale concorrono ad eleggere sedici membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.
2. Hanno diritto di elettorato attivo coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni a carattere nazionale che, al momento della indizione delle elezioni, sono iscritte nel registro nazionale. Ciascun avente diritto attesta il proprio titolo certificando l'iscrizione della propria associazione a carattere nazionale nel registro nazionale e la propria qualifica di rappresentante legale. Il legale rappresentante di ciascuna associazione può, in caso di impedimento, delegare in forma scritta un'altra persona per la votazione. Ogni persona non può avere un numero di deleghe superiore a cinque.
3. Possono essere eletti i soggetti ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita la rappresentanza legale di un'associazione di promozione sociale a carattere nazionale iscritta nel registro nazionale al momento della indizione delle elezioni, o i soggetti designati dai rappresentanti legali delle associazioni stesse. Alle persone fisiche si applica il divieto di cui all'art. 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati alle associazioni nazionali iscritti nel registro nazionale ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Articolo 3

*(Modalità di svolgimento delle elezioni per le associazioni a carattere nazionale iscritte nel
registro nazionale)*

1. Le elezioni dei membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale avvengono in un'unica data, a Roma e sulla base della presentazione di liste concorrenti contenenti fino a sedici candidati.
2. Ogni lista è presentata da almeno il venti per cento delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, purché in numero non inferiore a trentacinque, alla data di indizione delle elezioni. Le liste sono presentate mediante sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale o da un loro delegato formalmente indicato. Ogni associazione di promozione sociale a carattere nazionale iscritta nel registro nazionale, mediante il proprio legale rappresentante, può sottoscrivere una sola lista. Di ogni candidato presentato in ciascuna lista è indicata anche l'associazione di appartenenza.
3. Le liste sono depositate presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal trentesimo al decimo giorno precedente la data delle elezioni. Del termine per il deposito delle liste e delle liste effettivamente depositate è data adeguata comunicazione dal Ministero anche in via telematica.
4. L'elezione avviene con sistema proporzionale, secondo il metodo *d'Hondt*, a lista bloccata. Partecipano al riparto dei seggi le liste che abbiano ottenuto almeno il dieci per cento di voti validamente espressi. Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi non abbia già conseguito almeno dieci seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. I restanti sei seggi sono ripartiti proporzionalmente, secondo il metodo *d'Hondt*, tra le altre liste. Per ciascuna lista si intendono eletti i primi candidati secondo l'ordine di presentazione nella lista stessa. ~~Ove~~ si presentasse una sola lista, ad essa andranno attribuiti tutti i seggi.
5. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto.

Articolo 4


(Elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome)

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 concorrono a eleggere quattro membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.
2. Hanno diritto di elettorato attivo coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni che, al momento della indizione delle elezioni, sono iscritte nei registri regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun avente diritto attesta il proprio titolo certificando l'iscrizione della propria associazione nell'apposito registro regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano e la propria qualifica di rappresentante legale. Il legale rappresentante di ciascuna associazione può, in caso di impedimento, delegare in forma scritta un'altra persona per la votazione. Ogni persona non può avere un numero di deleghe superiore a cinque.
3. Possono essere eletti i soggetti ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita la rappresentanza legale di un'associazione di promozione sociale iscritta nei registri regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano al momento della indizione delle elezioni, o i soggetti designati dai rappresentanti legali delle associazioni stesse. Alle persone fisiche si applica il divieto di cui all'art. 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Non possono essere candidate persone in rappresentanza di associazioni di promozione sociale che hanno già espresso candidati nelle liste per l'elezione dei sedici membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale.
4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati alle associazioni nazionali iscritti nei registri regionali e delle Province autonome. Non possono essere candidate persone in rappresentanza di articolazioni territoriali di associazioni di promozione sociale che hanno già espresso candidati nelle liste per l'elezione dei sedici membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, come anche di circoli affiliati alle stesse associazioni. In ogni caso ciascuna associazione non può avere un numero di rappresentanti superiore ad uno.

Articolo 5

(Modalità di svolgimento delle elezioni per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome)

1. Le elezioni dei membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano avvengono dopo almeno sessanta giorni da quelle concernenti le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale e in un'unica data, presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel capoluogo delle singole Regioni e Province autonome. Le elezioni avvengono sulla base della presentazione di candidature singole tra loro concorrenti.
2. Ogni candidatura è presentata da almeno il dieci per cento delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla data di indizione delle elezioni. Le candidature sono presentate mediante sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale o da un loro delegato formalmente indicato. Ogni associazione di promozione sociale iscritta nei registri regionali o



delle Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante il proprio legale rappresentante, può sottoscrivere una sola candidatura. Di ogni candidato è indicata anche l'associazione di appartenenza.

3. Le candidature sono depositate presso l'ufficio di cui al comma 1 dal quarantacinquesimo al trentesimo giorno precedente la data delle elezioni. Del termine per il deposito delle candidature e delle candidature effettivamente depositate è data adeguata comunicazione dal Ministero anche in via telematica.

4. Per ogni registro regionale o delle Province autonome si considera eletto il candidato che ha ottenuto più preferenze. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i rappresentanti eletti in ogni Regione e Provincia autonoma.

6. Successivamente, il Direttore generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a convocare i rappresentanti eletti in ogni Regione e Provincia autonoma che eleggono, al loro interno, quattro membri dell'Osservatorio.

Articolo 6

(Proclamazione degli eletti, nomina degli esperti e durata in carica)

1. Esaurite le procedure di elezione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti in base agli esiti delle consultazioni elettorali. Il Ministro provvede, inoltre, a nominare membri dell'Osservatorio sei esperti, scelti in considerazione delle competenze possedute, due dei quali sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Resta fermo il divieto di cui al comma 4 dell'art. 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. In caso di dimissione, decadenza o impedimento permanente di uno dei membri dell'Osservatorio, il Ministro provvede alla sostituzione con proprio decreto, nominando il primo dei non eletti della lista nella quale si era presentato il membro da sostituire. Qualora ciò, per qualunque causa, non risulti possibile, il Ministro provvede a nominare la persona designata dall'associazione di appartenenza del membro da sostituire.

3. In ogni caso, l'Osservatorio può esercitare le sue funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi ventisei componenti.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni.

5. Sei mesi prima della scadenza dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla comunicazione di indizione di nuove elezioni ai sensi del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

